

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 42/A

presentata dai Consiglieri regionali  
SALARIS - COSSA - MARRAS - SATTA Giovanni Antonio - SATTA Giovanni - MAIELI - MORO  
- CANU - GIAGONI

il 7 agosto 2019

Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge intende colmare un grave vuoto operativo nel comparto del cavallo dovuto alla soppressione, nel 2005, dell'Istituto di incremento ippico della Sardegna. Attualmente l'insieme delle funzioni svolte fin dal 1969, anno di istituzione del soppresso Istituto sono delegate all'AGRIS, ma purtroppo, come spesso accade con le leggi di riforma, sembra che tale struttura, considerate le molteplici attività d'istituto a cui è chiamata, non sia riuscita a perseguire le finalità di valorizzazione e promozione del settore ippico e delle specie e razze di equidi allevate nell'isola.

L'Istituto incremento ippico, in effetti, aveva rappresentato per allevatori, operatori e appassionati dell'intera Sardegna un vero e proprio punto di riferimento, capace di raggruppare un mondo complesso, ma certamente vivace non solo sotto il profilo della biodiversità animale, della cultura, dello sport, del turismo ambientale e delle relazioni sociali, ma anche sotto il profilo economico per le tante realtà produttive coinvolte nella filiera del cavallo, che da tempi lontani punteggiano il territorio regionale.

Gli operatori del settore ippico ed equestre, a più riprese, hanno lamentato l'assenza di un interlocutore istituzionale ad essi totalmente dedicato e soprattutto capace di saper interpretare al meglio l'evoluzione dell'intero comparto.

La presente proposta di legge, al fine di assicurare un nuovo modello di sviluppo con il rilancio del ruolo del settore, inteso come branca della produzione agricola, intende istituire l'Agenzia per lo Sviluppo e la Valorizzazione Ippica, denominata ASVI Sardegna, al fine di valorizzare l'attitudine produttiva, di selezione e di miglioramento delle linee genetiche che all'isola è sempre stata riconosciuta come specifica identità sarda.

Le figure tecniche del personale dipendente dell'ex Istituto incremento ippico, che, pur avendo

acquisito un enorme bagaglio esperienziale di competenze e di relazioni nei peculiari compiti istituzionali, sono state via via disperse nei ruoli dell'Amministrazione regionale e ora si ritiene debbano essere considerate quale base per riaffermare un ruolo di rilancio e modernizzazione del settore.

Bisogna ricordare che il cavallo è un potente attivatore d'indotto e, conseguentemente, di lavoro e di specifiche professioni e mestieri. È superfluo ricordare quanto il cavallo sia presente nelle tradizioni, nelle feste, nello sport, nel tempo libero, nel turismo. Infatti, il suo utilizzo non si caratterizza soltanto come produzione agricola ma si colloca a tutti gli effetti, in quella dell'impiego sportivo, del turismo equestre, dell'ippoterapia e di numerose altre possibilità d'impiego.

L'intervento pubblico a favore del settore deve vedere l'allevamento come fase imprescindibile da tutelare per il rilancio della produzione autoctona e contrastare l'importazione crescente di cavalli, spesso di scarsa qualità, provenienti da paesi terzi. Per quanto concerne il turismo e la cultura la presente proposta promuove e sostiene le iniziative a favore della conoscenza del territorio mediata dal cavallo attraverso il perfezionamento della rete delle ippovie, le feste pagane e religiose legate alle tradizioni ed alla cultura del cavallo nell'Isola.

La presente proposta di legge, composta da 16 articoli, prevede l'istituzione di una Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, ai fini della salvaguardia, sviluppo, miglioramento genetico e valorizzazione economica delle produzioni equine regionali. In particolare, dovrà curare gli aspetti che disciplinano la riproduzione equina nonché le iniziative tese alla tutela delle razze equine autoctone e di notevole pregio genetico come Anglo arabo sardo, Purosangue arabo, Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino sardo e Asino dell'Asinara e le iniziative riferibili alle produzioni equine differenti ma che siano riconducibili ad attività selettive programmate e all'interesse collettivo e possano concretamente contribuire allo sviluppo economico dell'Isola.

L'Agenzia, inoltre, si prefigge l'obiettivo di concretizzare una maggiore integrazione degli interventi in materia di ippicoltura realizzati sul territorio dalla Regione attraverso un collegamento sistematico con le altre istituzioni, in particolare quelle della ricerca e le componenti associative e professionali di categoria, nell'ottica di assicurare positive ricadute in termini di tutela della biodiversità animale, della valenza sportiva, ambientale, turistica e di miglioramento delle condizioni di benessere degli animali con la positiva ricaduta economica presso gli allevamenti isolani.

In particolare, l'articolo 1 contiene le finalità della norma.

L'articolo 2 elenca le azioni da portare avanti a sostegno del settore ippico ed equestre in Sardegna per addivenire alla salvaguardia e tutela delle produzioni equine regionali e delle varie espressioni della biodiversità locale, con particolare riferimento alle seguenti specie e razze di equidi allevate nell'Isola: Anglo arabo sardo, Purosangue arabo, Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino sardo e Asino dell'Asinara.

L'articolo 3 individua i compiti della Regione finalizzati al perseguimento dello sviluppo complessivo del comparto, attraverso la predisposizione ed attuazione di programmi pluriennali di miglioramento genetico dei soggetti e delle razze d'interesse regionale, acquisizione di riproduttori e di materiale genetico, valorizzazione delle qualità intrinseche delle produzioni equine della Sardegna in tutti gli ambiti economici, occupazionali, sportivi, culturali e sociali, nonché monitoraggio e verifica costante del comparto.

L'articolo 4 istituisce l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (ASVI Sardegna) che assume le competenze già derivate, in base all'articolo 7, comma 9 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), all'Agenzia AGRIS Sardegna dall'Istituto incremento ippico della Sardegna, subentrando ad essa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ed acquisendo il personale di ruolo in forza nel Servizio di ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine e nel Servizio di ricerca per le produzioni equine e riproduzione inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia

ASVI con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.

Nello stesso articolo sono definiti il patrimonio dell'ASVI, costituito dai beni mobili e immobili derivanti dal patrimonio dell'AGRIS Sardegna e riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite alla nuova agenzia, tra i quali la sede storica istituzionale denominata "Palazzo Borgia" sita in Ozieri, le scuderie e il Centro di Riproduzione sempre in Ozieri, l'Azienda Tanca Regia, nel Comune di Abbasanta, e le scuderie e dipendenze dell'ex Scuola di Polizia di Foresta Burgos in territorio di Burgos e circa 250 ha dei terreni già attribuiti ad AGRIS.

Sono inoltre indicati gli organi dell'Agenzia (il direttore generale e il revisore dei conti) ed i compiti degli stessi.

L'articolo 5 disciplina i compiti dell'ASVI, che sarà dotata di autonomia organizzativa, operativa, patrimoniale e contabile e sarà sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale.

L'articolo 6 istituisce il Comitato ippico, con funzione di consulenza, non vincolante, per l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e per la Giunta regionale, e ne definisce la composizione.

L'articolo 7 precisa le funzioni del Comitato ippico.

L'articolo 8 prevede inoltre la Commissione genetica, con la specifica funzione d'individuare, in Italia ed all'estero, i riproduttori ed il materiale genetico della specie equina necessari per la rimonta e per l'introduzione di linee di sangue ritenute utili, sulla base delle esigenze derivanti dai programmi di selezione e miglioramento genetico e finalizzati all'incremento quali quantitativo delle razze equine allevate in Sardegna.

Gli articoli 9 e 10 richiamano rispettivamente le attività sportive e formative legate alla cultura ippica ed equestre e all'impiego degli animali.

L'articolo 11 impegna la Regione alla salvaguardia della biodiversità equina, riferita in particolare alle razze Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino sardo e Asino dell'Asinara, anche con il loro coinvolgimento in attività sociali, sanitarie e turistiche.

L'articolo 12 disciplina il turismo equestre e le manifestazioni della tradizione popolare legati all'utilizzo dei cavalli e degli asini al fine di garantire anche l'incolumità degli animali, il rispetto della loro integrità fisica e della loro dignità, la prevenzione e la repressione di qualunque atto contrario od incompatibile con il benessere animale.

L'articolo 13 disciplina la pubblicazione del registro delle ippovie presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente.

L'articolo 14 riguarda l'assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o limitazioni fisiche o sensoriali che possono giovare dall'impiego e del contatto con gli equidi, al fine di favorirne l'integrazione sociale.

L'articolo 15 contiene la norma finanziaria, mentre l'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - PIRAS, Segretario - CORRIAS, Segretario - CANU, relatore - CERA - CUCCU - FANCELLO - MORO - LAI, Osservatore - MURA, Osservatore

*Relazione*

*On. Canu*

*pervenuta il 7 luglio 2021*

La proposta di legge n. 42 è finalizzata a porre rimedio a un grave vuoto operativo nel comparto del cavallo dovuto alla soppressione, avvenuta nel 2005, dell'Istituto di incremento ippico della Sardegna. Attualmente l'insieme delle funzioni precedentemente svolte dal soppresso Istituto sono in capo all'Agenzia regionale AGRIS, ma tale struttura, probabilmente a causa delle molteplici attività d'istituto a cui è chiamata, non è riuscita a perseguire in maniera adeguata le finalità di valorizzazione e promozione del settore ippico e delle specie e razze di equidi allevate nell'isola; ulteriore riprova dell'esigenza che il settore sia seguito da una struttura autonoma appositamente dedicata.

L'Istituto incremento ippico ha rappresentato, infatti, per allevatori, operatori e appassionati dell'intera Sardegna un vero e proprio punto di riferimento, capace di raggruppare un mondo complesso, ma certamente vivace non solo sotto il profilo della biodiversità animale, della cultura, dello sport, del turismo ambientale e delle relazioni sociali, ma anche sotto il profilo economico per le tante realtà produttive coinvolte nella filiera del cavallo.

Gli operatori del settore ippico ed equestre, a più riprese, hanno lamentato l'assenza di un interlocutore istituzionale ad essi totalmente dedicato e soprattutto capace di saper interpretare al meglio l'evoluzione dell'intero comparto.

La proposta di legge n. 42, al fine di assicurare un nuovo modello di sviluppo con il rilancio del ruolo del settore, intende istituire l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, denominata ASVI Sardegna, al fine di valorizzare l'attitudine produttiva, di selezione e di miglioramento delle linee genetiche tipiche dell'isola.

L'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica assume come proprie finalità fondanti la salvaguardia, lo sviluppo, il miglioramento genetico e la valorizzazione economica delle produzioni equine regionali. In particolare, dovrà curare gli aspetti che disciplinano la riproduzione equina nonché le iniziative tese alla tutela delle razze equine autoctone e di notevole pregio genetico come Anglo-arabo sardo, Purosangue arabo, Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino sardo e Asino dell'Asinara e le iniziative riferibili alle produzioni equine riconducibili ad attività selettive programmate e che possano concretamente contribuire allo sviluppo economico dell'Isola.

L'Agenzia, inoltre, si prefigge l'obiettivo di concretizzare una maggiore integrazione degli interventi in materia di ippicoltura realizzati sul territorio dalla Regione attraverso un collegamento sistematico con le altre istituzioni, in particolare quelle della ricerca e le componenti associative e professionali di categoria, nell'ottica di assicurare positive ricadute in termini di tutela della biodiversità

animale, della valenza sportiva, ambientale, turistica, di miglioramento delle condizioni di benessere degli animali e di sviluppo economico degli allevamenti isolani.

La Quinta Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge n. 42 nella giornata dell'11 dicembre 2019. In tale sede la proposta di legge è stata illustrata dal primo firmatario e, nel corso dell'intera giornata sono stati auditi l'Assessore regionale dell'agricoltura, il Commissario straordinario di AGRIS, le associazioni agricole di categoria, i rappresentanti del dipartimento di scienze agraria dell'Università di Sassari, degli ippodromi di Chilivani, Villacidro e Cagliari, della federazione italiana sport equestri, delle Associazioni ippiche riunite valorizzazione anglo-arabo-sardo (AIRVAAS) e dell'Associazione nazionale allevatori cavallo anglo-arabo e derivati (ANACAAD).

Nella successiva seduta del 5 febbraio 2020 la Quinta Commissione ha completato il ciclo di audizioni sulla proposta di legge n. 42 sentendo il Sindaco del Comune di Ozieri, e i rappresentanti delle associazioni Associazione allevatori cavallo anglo-arabo (AIPACAA) e "Pegaso sport e turismo a cavallo".

Nel proseguo dell'esame dell'articolato, la Commissione ha rilevato la necessità di effettuare una verifica degli oneri finanziari conseguenti all'approvazione della proposta di legge e della relativa copertura e, pertanto, nella seduta del 27 maggio 2020, ha ritenuto di richiedere formalmente all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006, la predisposizione di una redazione tecnica sulla quantificazione degli oneri conseguenti all'approvazione della proposta di legge, al fine della verifica degli oneri da essa recati e contenente l'individuazione delle relative, complessive, coperture finanziarie all'interno del vigente bilancio regionale.

L'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con nota prot. n. 9704 del 15 dicembre 2020, ha provveduto a far pervenire all'attenzione della Commissione la relazione tecnica richiesta, predisposta dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, e ne ha confermato la conformità al disposto dell'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 2006, specificatamente per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, proponendo una nuova formulazione della norma finanziaria, finalizzata ad assicurare la compiuta copertura degli oneri della proposta di legge.

La Quinta Commissione, nella seduta del 22 dicembre 2020, ha completato l'esame degli articoli, recependo le indicazioni contenute nella relazione tecnica, e ha sospeso l'approvazione finale per l'acquisizione dei pareri di competenza della Prima e della Terza Commissione.

La Terza Commissione, con nota prot. n. 4805 del 25 giugno 2021, ha espresso parere favorevole con talune osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento. Di conseguenza, la Quinta Commissione, nella seduta del 1° luglio 2021, preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla Terza Commissione sulla parte finanziaria e dell'avvenuto decorso del termine di cui all'articolo 45, comma 10, del Regolamento interno per l'espressione del parere della Prima Commissione, ha proceduto, a maggioranza, all'approvazione finale della proposta di legge e ha nominato come relatrice per l'Aula l'On. Canu.

Il testo approvato è composto da 22 articoli, di seguito illustrati:

- l'articolo 1 contiene le finalità della norma;
- l'articolo 2 elenca le azioni da portare avanti a sostegno del settore ippico ed equestre in Sardegna con particolare riferimento alle specie e razze di equidi allevate nell'Isola;
- l'articolo 3 individua le funzioni che la Regione deve svolgere per il perseguimento dello sviluppo complessivo del comparto, attraverso la predisposizione ed attuazione di programmi pluriennali

- di miglioramento genetico dei soggetti e delle razze d'interesse regionale, acquisizione di riproduttori e di materiale genetico, valorizzazione delle qualità intrinseche delle produzioni equine della Sardegna in tutti gli ambiti economici, occupazionali, sportivi, culturali e sociali, nonché monitoraggio e verifica costante del comparto;
- l'articolo 4 istituisce l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (ASVI Sardegna) che assume le competenze già derivate, in base all'articolo 7, comma 9 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), all'Agenzia AGRIS Sardegna dall'Istituto incremento ippico della Sardegna, subentrando ad essa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
  - l'articolo 5 disciplina i compiti dell'ASVI;
  - l'articolo 5 bis individua le modalità di controllo e verifica della Giunta regionale sull'attività dell'Agenzia in modo uniforme con quanto già stabilito per le altre Agenzie regionali che operano in campo agricolo;
  - l'articolo 5 ter individua quali organi dell'Agenzia il Direttore generale e il revisore dei conti;
  - l'articolo 5 quater disciplina il passaggio all'Agenzia del personale di ruolo in forza ad AGRIS presso il Servizio di ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine e il Servizio di ricerca per le produzioni equine e riproduzione e il successivo reclutamento dell'ulteriore personale necessario;
  - l'articolo 5 quinquies individua i beni che costituiscono il patrimonio dell'Agenzia e le fonti di entrata;
  - l'articolo 5 sexies inserisce la costituenda Agenzia nelle tabelle di cui alle leggi regionali n. 14 del 1995 e 31 del 1998;
  - l'articolo 6 istituisce il Comitato ippico, con funzione di consulenza, non vincolante, per l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e per la Giunta regionale, e ne definisce la composizione;
  - l'articolo 7 precisa le funzioni del Comitato ippico;
  - l'articolo 8 disciplina la Commissione genetica, a cui viene attribuita la specifica funzione d'individuare i riproduttori ed il materiale genetico della specie equina necessari per la rimonta e per l'introduzione di linee di sangue ritenute utili, sulla base delle esigenze derivanti dai programmi di selezione e miglioramento genetico;
  - gli articoli 9 e 10 richiamano rispettivamente le attività sportive e formative legate alla cultura ippica ed equestre e all'impiego degli animali;
  - l'articolo 11 impegna la Regione alla salvaguardia della biodiversità equina, riferita in particolare alle razze Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino sardo e Asino dell'Asinara;
  - l'articolo 12 disciplina il turismo equestre e le manifestazioni della tradizione popolare legati all'utilizzo dei cavalli e degli asini;
  - l'articolo 13 disciplina la pubblicazione del registro delle ippovie presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente;
  - l'articolo 14 disciplina la co-terapia assistita mediante l'impiego del cavallo e dell'asino;
  - l'articolo 15 contiene la norma finanziaria;
  - l'articolo 15 bis abroga alcune disposizioni della legge regional n. 16 del 2017;
  - l'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore.

\*\*\*\*\*

Parere della Prima Commissione

*non pervenuto*

\*\*\*\*\*

### Parere della Terza Commissione

La Terza Commissione, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 2021, ha approvato a maggioranza l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore per il Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

La proposta di legge in esame istituisce l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (ASVI Sardegna), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale. Detta, inoltre, una serie di disposizioni finalizzate allo sviluppo e valorizzazione del comparto ippico ed equestre sotto il profilo sportivo e dello spettacolo (articolo 9), della formazione tecnica e professionale (articolo 10), della salvaguardia della biodiversità (articolo 11), del turismo equestre (articolo 12), della conoscenza del patrimonio ambientale attraverso l'attivazione e il mantenimento di una rete di ippovie (articolo 13), dell'assistenza psicopedagogica e sanitaria (articolo 14).

Il testo è corredato dalla relazione tecnica-finanziaria prevista dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (legge regionale di contabilità), come modificato dalla legge regionale n. 24 del 2016, recante "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi", predisposta dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale e verificata dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio del quale recepisce la proposta di riformulazione della norma finanziaria.

La Terza Commissione, preso atto delle quantificazioni e delle relative coperture finanziarie elaborate dalla Giunta, nell'esprimere parere favorevole, formula le seguenti osservazioni:

- a) nel comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole: "la Regione" si suggerisce l'inserimento delle seguenti: "nell'ambito delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio";
- b) nel comma 8 dell'articolo 4 si suggerisce di apportare le seguenti modifiche:
  - la lettera a) è così sostituita: "a) il contributo ordinario di funzionamento dell'Agenzia a carico del bilancio regionale comprensivo delle spese del personale;
  - la lettera b) è così sostituita: "b) trasferimenti a specifica destinazione di derivazione europea, statale e nazionale";
- c) nel comma 2 dell'articolo 7 e nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 si rappresenta la necessità di individuare la copertura finanziaria;
- d) nell'articolo 15 (Norma finanziaria), premessa l'esigenza di adeguare le coperture finanziarie alla luce delle previsioni di entrata e di spesa contenute nel vigente bilancio 2021-2023, si suggerisce dopo il comma 3 l'aggiunta del seguente periodo: "3 bis. All'attuazione della presente legge concorrono le ulteriori risorse europee, nazionali e regionali stanziare nelle diverse missioni e programmi del bilancio regionale riconducibili alle finalità di cui alla presente legge."

\*\*\*\*\*

P.L. 42 ": "Riordino del comparto ippico ed equestre". Rif. Nota n. CSR/P/2020/4450 del 28 maggio 2020 della Quinta Commissione permanente del Consiglio regionale  
Richiesta Relazione Tecnica ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 2006

Si trasmette in allegato la Relazione tecnica di cui all'oggetto, come predisposta dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale, con nota n. 4242/Gab del 24 novembre 2020. Si attesta la conformità dei contenuti della succitata relazione al disposto dell'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 2006 e successive modifiche e integrazioni specificatamente alla correttezza delle quantificazioni degli oneri.

Relativamente all'individuazione della copertura finanziaria dei suddetti oneri e alla formulazione della relativa norma finanziaria, si suggerisce di sostituire l'articolo 15 come indicato nella proposta di legge in esame con il seguente:

#### Articolo 15

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono pari a euro 5.164.470,56 per l'anno 2021 e a euro 6.491.303,47 a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte:

- a) quanto a euro 5.164.470,56 per l'anno 2021 e euro 6.491.303,47 per l'anno 2022, con le variazioni di cui al successivo comma 3;
- b) quanto a euro 6.491.303,47 per ciascuno degli anni 2023 e successivi, con le risorse annualmente stanziare, per le finalità della presente legge, con le singole leggi di bilancio regionale.

3. Nel Bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 sono introdotte le seguenti variazioni:  
spesa  
in aumento

missione 16 - programma 01 -titolo 1 (SCNI)		
2021	euro	4.994.470,56
2022	euro	6.241.303,47

missione 16 - programma 01 - titolo 2 (SCNI)		
2021	euro	170.000
2022	euro	250.000

in diminuzione

missione 16 - programma 01 -titolo 1 (SC06.0807-SC06.0828)		
2021	euro	4.645.303,89
2022	euro	4.645.303,89

missione 20 - programma 03 -titolo 1 (SC08.8353)		
2021	euro	519.166,67
2022	euro	1.845.999,58.

Relazione tecnica di accompagnamento del testo pl 42  
(Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna)

La presente relazione tecnica illustra gli effetti di natura finanziaria recati dalle disposizioni della proposta di legge regionale in oggetto.



La previsione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è stata effettuata in considerazione della struttura del bilancio armonizzato per cui, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche, l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi, e alla luce dei principi espressi dal medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011.

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in euro 5.164.470,56 per il 2021, euro 6.491.303,47 per il 2022 e a regime.

La determinazione dei maggiori oneri a carico del bilancio tiene conto del fatto che solo a seguito dell'entrata in vigore della presente legge e della conseguente istituzione dell'ASVI si potranno porre in essere tutte le procedure funzionali all'avvio delle attività. Pertanto, gli oneri relativi al 2021 concernono solo per alcune voci l'importo complessivo, per altre il costo è riferito a 10 mensilità (direttore generale, revisore, spese di funzionamento). Non sono invece comprese le spese per nuove assunzioni, in quanto realizzabili nell'esercizio a regime. La ripartizione delle spese si basa sulla seguente ipotesi di cronoprogramma:

- a) approvazione ed entrata in vigore della proposta di legge entro il 31 dicembre 2020;
- b) nomina organi - gennaio/febbraio 2021 (entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge - articolo 4, comma 2);
- c) funzionamento - a decorrere da febbraio 2021;
- d) personale - ipotesi reclutamento gennaio 2022 (articolo 4, commi 13 e 14).

Tipologia di spesa	2020 (AGRIS)	2021	Variazione 2021	2022	Variazione 2022
Spese personale ASVI	2.380.303,89	2.380.303,89	-	3.209.303,47	828.999,58
Direttore generale		141.666,67	141.666,67	170.000,00	28.333,33
Revisore dei conti	-	10.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00
Spese di funzionamento	795.000,00	662.500,00	132.500,00	1.050.000,00	387.500,00
Sostegno alle attività produttive	1.300.000,00	1.800.000,00	500.000,00	1.800.000,00	-
Acquisto riproduttori materiale genetico	170.000,00	170.000,00	-	250.000,00	80.000,00
<b>totale</b>	<b>4.645.303,89</b>	<b>5.164.470,56</b>	<b>519.166,67</b>	<b>6.491.303,47</b>	<b>1.326.832,91</b>

### 1. Costo organi

Il costo del direttore generale comprensivo dell'indennità di risultato e imposte è stato stimato in circa 170.000 euro annuali.

Il compenso del revisore è stato stimato in circa 12.000 euro annuali, ai sensi della deliberazione n. 15/22 del 29 marzo 2013. Per il primo anno, come da cronoprogramma, sono state computate solamente 10 mensilità.

### 2. Costo personale - articolo 13

Si prevede una dotazione organica a regime di 64 unità oltre al direttore generale, che sarà costituita per 45 unità dal personale attualmente in servizio presso i servizi dell'AGRIS le cui competenze saranno trasferite all'ASVI e per 19 unità riguarderà nuovi reclutamenti.

Il costo incrementale per l'esercizio a regime è stato così determinato:

	Spesa per scoperture		
Dirigenti	1	109.065,00	109.065,00
D	6	44.436,09	266.616,54
C	8	39.749,40	317.995,20
B	4	33.830,71	135.322,84
totale	19		828.999,58

I costi del personale sono onnicomprensivi di ogni elemento della retribuzione, compresi Irap, buoni pasto e trattamento di quiescenza integrativa.

### 3. Costi di funzionamento

Si ipotizza una spesa di 662.550,00 euro di costi di funzionamento per i 10 mesi del 2021 e di 1.050.000,00 a regime.

### 4. Costo investimenti

Nel primo anno s'ipotizza una spesa di 170.000,00 euro per l'acquisto riproduttori che diventano 250.000,00 a regime.

**TESTO DEL PROPONENTE**

## Art. 1

## Finalità

1. La Regione riconosce il valore identitario della produzione equina regionale ed il suo significato socio- economico, tutela e potenzia il settore ippico ed equestre attraverso interventi di valorizzazione e promozione delle specie e razze di equidi allevate nel territorio regionale.

## Art. 2

Azioni a sostegno del settore ippico ed equestre

1. Allo scopo di dare attuazione agli obiettivi della presente legge, la Regione:

- a) introduce nei documenti di programmazione regionale specifiche misure destinate a promuovere lo sviluppo delle potenzialità economiche del comparto ippico ed equestre della Sardegna;
- b) incentiva e valorizza la produzione equina regionale ed incoraggia il suo incremento numerico e qualitativo in funzione del suo impiego nell'ippica e negli sport equestri;
- c) favorisce l'integrazione della risorsa equina nell'offerta turistica, ambientale e sociale;
- d) svolge le necessarie azioni di tutela delle produzioni equine regionali e delle varie espressioni della biodiversità locale, con particolare riferimento alle seguenti specie e razze di equidi allevate nell'Isola: Anglo arabo sardo, Purosangue arabo, Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino sardo e Asino dell'Asinara, tenendo anche conto delle produzioni equine differenti da quelle sopra elencate, laddove le iniziative ad esse riferibili siano riconducibili ad attività selettive programmate e all'interesse collettivo e possano concretamente contribuire allo sviluppo economico dell'Isola;
- e) sostiene ed indirizza mediante precisi programmi pluriennali, a cui gli allevatori potranno aderire su base, volontaria, la sele-

**TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Art. 1

## Finalità

(identico)

## Art. 2

Azioni a sostegno del settore ippico ed equestre

1. Allo scopo di dare attuazione agli obiettivi della presente legge, la Regione, nell'ambito delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio:

- a) introduce nei documenti di programmazione regionale specifiche misure destinate a promuovere lo sviluppo delle potenzialità economiche del comparto ippico ed equestre della Sardegna, anche valorizzando adeguatamente la risorsa equina attraverso gli strumenti resi disponibili dalla Politica agricola comune (PAC);
- b) incentiva e valorizza la produzione equina regionale ed incoraggia il suo incremento numerico e qualitativo in funzione del suo impiego nell'ippica e negli sport equestri;
- c) favorisce l'integrazione della risorsa equina nell'offerta turistica, ambientale e sociale;
- d) svolge le necessarie azioni di tutela delle produzioni equine regionali e delle varie espressioni della biodiversità locale, con particolare riferimento alle seguenti specie e razze di equidi allevate nell'Isola: Anglo arabo, Purosangue arabo, Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino sardo e Asino dell'Asinara, tenendo anche conto delle produzioni equine differenti da quelle sopra elencate, laddove le iniziative ad esse riferibili siano funzionali allo sviluppo dell'allevamento equino sardo e possano

zione genetica, la verifica ed il confronto sistematico delle produzioni, la loro precoce valorizzazione e le più opportune politiche di marketing del settore.

- e) sostiene ed indirizza mediante precisi programmi pluriennali, a cui gli allevatori possono aderire su base volontaria, la selezione genetica, la verifica ed il confronto sistematico delle produzioni, la loro valorizzazione e le più opportune politiche di marketing del settore.

### Art. 3

#### Compiti della Regione

1. La Regione provvede all'individuazione di strategie ed iniziative idonee a realizzare lo sviluppo complessivo del comparto, attenendosi ai seguenti criteri strategici:

- a) predisposizione ed attuazione di programmi pluriennali di miglioramento genetico dei soggetti e delle razze d'interesse regionale, attraverso schemi di selezione compatibili con la risorsa genetica disponibile ed idonei ad esaltarne le qualità;
- b) acquisizione di riproduttori e di materiale genetico provvisto di verisimile potenziale migliorativo e mantenimento di un "parco stalloni regionale" numericamente adeguato all'esigenza produttiva ed alla richiesta del mercato, di cui venga garantita la necessaria quota di "rimonta" con cadenza almeno triennale;
- c) valorizzazione delle qualità intrinseche delle produzioni equine della Sardegna in tutti gli ambiti economici, occupazionali, sportivi, culturali e sociali che possano essere riconosciuti quale contributo funzionale allo sviluppo complessivo dell'economia e del patrimonio materiale ed immateriale dell'Isola;
- d) sostegno alle aziende agricole che annoverano nel proprio indirizzo produttivo l'allevamento equino quale elemento di diversificazione produttiva e di sviluppo delle politiche della multifunzionalità;
- e) esercizio delle competenze in materia di gestione della riproduzione equina e di quelle attinenti ai libri genealogici delle razze equine che hanno prevalente espressione sul proprio territorio;
- f) monitoraggio e verifica costante del com-

### Art. 3

#### Compiti della Regione

1. La Regione provvede all'individuazione di strategie ed iniziative idonee a realizzare lo sviluppo complessivo del comparto, attenendosi ai seguenti criteri strategici:

- a) predisposizione ed attuazione di programmi pluriennali di miglioramento genetico dei soggetti e delle razze d'interesse regionale, attraverso schemi di selezione compatibili con la risorsa genetica disponibile ed idonei ad esaltarne le qualità;
- b) acquisizione di riproduttori e di materiale genetico provvisto di verosimile potenziale migliorativo e mantenimento di un "parco stalloni regionale" numericamente adeguato all'esigenza produttiva ed alla richiesta del mercato, di cui sia garantita la necessaria quota di "rimonta" con cadenza almeno triennale;
- c) valorizzazione delle qualità intrinseche delle produzioni equine della Sardegna in tutti gli ambiti economici, occupazionali, sportivi, culturali e sociali che possano essere riconosciuti quale contributo funzionale allo sviluppo complessivo dell'economia e del patrimonio materiale ed immateriale dell'Isola;
- d) sostegno alle aziende professionali equine;
- e) sostegno alle aziende agricole che annoverano nel proprio indirizzo produttivo l'allevamento equino quale elemento di diversificazione produttiva e di sviluppo delle politiche della multifunzionalità;
- f) esercizio delle competenze in materia di gestione della riproduzione equina e di quelle attinenti ai libri genealogici delle razze equine che hanno prevalente espressione sul proprio territorio;

parto.

#### Art. 4

##### Istituzione dell'ASVI Sardegna

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità della presente legge, è istituita l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, di seguito denominata ASVI Sardegna, con sede legale in Ozieri (SS), piazza Borgia, 4.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ASVI assume le competenze già derivate, in base all'articolo 7, comma 9 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), all'Agenzia AGRIS Sardegna dall'Istituto incremento ippico della Sardegna, subentrando ad essa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale di ruolo dell'AGRIS Sardegna in forza nel Servizio di ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine e nel Servizio di ricerca per le produzioni equine e riproduzione è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia ASVI con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.

4. Al personale dell'Agenzia ASVI si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 2014 e loro successive modifiche ed integrazioni e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti.

5. A favore dell'Agenzia ASVI può essere adottato l'istituto della mobilità temporanea del personale mediante intese che definiscono compiti, modalità, tempi e oneri in base alle norme vigenti. È inoltre consentito il trasferimento a domanda all'ASVI di personale dell'Agenzia AGRIS Sardegna

6. In sede di prima costituzione della pianta organica, sono garantiti al personale dell'ASVI, proveniente dall'AGRIS o da altre

g) monitoraggio e verifica costante del comparto.

#### Art. 4

##### Istituzione dell'Agenzia ASVI Sardegna

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità della presente legge, è istituita l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, denominata ASVI Sardegna, con sede legale in Ozieri (SS).

2. L'Agenzia ASVI Sardegna ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta, per quanto non previsto dalla presente legge, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali).

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia ASVI Sardegna assume le competenze già derivate, in base all'articolo 7, comma 9 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), all'Agenzia AGRIS Sardegna dall'Istituto incremento ippico della Sardegna, subentrando ad essa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

amministrazioni del sistema Regione, per effetto della mobilità, i benefici derivanti dai preesistenti fondi integrativi.

7. Il patrimonio dell'ASVI è costituito dai beni mobili e immobili derivanti dal patrimonio dell'AGRIS Sardegna e riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite alla nuova agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione e che, comunque, individua i seguenti beni:

- a) la sede storica istituzionale denominata "Palazzo Borgia" sita in Ozieri in Piazza Duchessa Borgia n. 4 con le finalità amministrative e di rappresentanza e nella quale è stabilita la sede legale dell'ASVI;
- b) le scuderie e il Centro di riproduzione sito in località Su Padru in Ozieri con la finalità dell'attuazione dei compiti connessi ai servizi della riproduzione equina ed all'applicazione delle collegate pratiche sperimentali;
- c) l'Azienda Tanca Regia, nel Comune di Abbasanta, con la finalità di attuazione delle attività di valorizzazione sportiva delle produzioni equine isolane. I fabbricati storici ed i terreni d'interesse agronomico non zootecnico dell'Azienda, fatte salve le esigenze dell'ASVI in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali e alla produzione foraggiera finalizzata al mantenimento degli equidi di sua proprietà, sono oggetto di valorizzazione produttiva con il contributo dell'impresa privata, mediante specifici accordi che garantiscano il reciproco vantaggio, lo sviluppo del territorio e dell'occupazione e la contestuale conservazione del bene pubblico;
- d) le scuderie e dipendenze dell'ex Scuola di polizia di Foresta Burgos in territorio di Burgos e circa 250 ha dei terreni già attribuiti ad AGRIS, con la finalità di garantire in quell'area fortemente vocata per l'allevamento equino, il mantenimento di nuclei di tutela e di sperimentazione genetica delle razze equine ed asinine allevate nell'Isola. Il compendio è oggetto di valorizzazione produttiva con il contributo dell'impresa privata, mediante specifici accordi che garantiscano il reciproco vantaggio, lo sviluppo del territorio e dell'occupazione e la conte-

stuale conservazione del bene pubblico.

8. L'ASVI provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

- a) il contributo ordinario e il contributo relativo alle spese del personale a carico della Regione;
- b) gli eventuali contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
- c) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
- d) le rendite patrimoniali;
- e) i proventi derivanti da contratti stipulati con organismi pubblici o privati.

9. L'Amministrazione regionale adegua, coerentemente con quanto dispone il presente articolo, tutti i riferimenti della normativa regionale ed inserisce l'ASVI tra gli enti del sistema Regione; con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio sono apportate le variazioni al bilancio regionale atte a garantire all'Agenzia le necessarie dotazioni finanziarie per l'attuazione delle politiche regionali del comparto.

10. Sono organi dell'Agenzia ASVI Sardegna:

- a) il direttore generale;
- B) il revisore dei conti.

11. Su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, la Giunta nomina il direttore generale dell'ASVI, tra i dirigenti del sistema Regione provvisti di esperienza di direzione almeno quinquennale e con particolare riguardo alla comprovata competenza ed esperienza nel comparto ippico. La durata dell'incarico è corrispondente alla durata della legislatura, conclusa la quale egli rimane in carica per un periodo massimo di novanta giorni e, comunque, decade in concomitanza con la nomina del nuovo direttore generale.

12. Il revisore dei conti esercita i poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), e successive modifiche e integrazioni; è nominato con decreto del Presidente della Re-

gione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i revisori legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica cinque anni.

13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, sentito il direttore generale dell'Agenzia, previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, approva lo statuto, la pianta organica ed il primo bilancio pluriennale di previsione, coi quali sono disciplinati gli organi, la struttura operativa, l'organizzazione interna e la programmazione finanziaria e contabile.

14. Previa ricognizione all'interno del sistema Regione ed il ricorso allo strumento della mobilità, entro 6 mesi dall'adozione della pianta organica, l'ASVI bandisce i concorsi pubblici per l'adeguamento del proprio organico agli obiettivi stabiliti dalla presente legge.

#### Art. 5

##### Compiti dell'ASVI

1. L'ASVI Sardegna ha autonomia organizzativa, operativa, patrimoniale e contabile ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale; mediante le proprie articolazioni organizzative e strutture logistiche garantisce:

- a) la selezione e l'incremento produttivo delle razze equine della Sardegna;
- b) tutti gli atti e le competenze derivanti dalle vigenti normative finalizzate alla gestione della riproduzione equina ed attinenti all'attività dei libri genealogici delle razze equine che hanno prevalente espressione sul territorio della Regione, in coerenza con il quadro giuridico del diritto dell'Unione Eu-

#### Art. 5

##### Compiti dell'Agenzia ASVI Sardegna

1. L'Agenzia ASVI Sardegna mediante le proprie articolazioni organizzative e strutture logistiche garantisce:

- a) la selezione e l'incremento produttivo delle razze equine della Sardegna;
- b) tutti gli atti e le competenze derivanti dalle vigenti normative finalizzate alla gestione della riproduzione equina ed attinenti all'attività dei libri genealogici delle razze equine che hanno prevalente espressione sul territorio della Regione, in coerenza con il quadro giuridico del diritto dell'Unione europea in materia di allevamento di animali riproduttori di razza pura della specie equina, ed in particolare con il regolamento UE 2016/1012 del Parlamento europeo e del



- ropea in materia di allevamento di animali riproduttori di razza pura della specie equina, ed in particolare con il regolamento UE 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 e con i principi di cui alla legge n. 30 del 15 gennaio 1991 ed al decreto legislativo n.52 dell'11 maggio 2018; tutti gli adempimenti necessari all'applicazione in ambito regionale delle sopravvenienti normative del settore
- c) il reperimento e l'acquisto di riproduttori e materiale genetico di pregio in Italia ed all'estero, da rendere disponibili per l'allevamento della Sardegna in funzione del perseguimento delle politiche selettive e di miglioramento genetico della popolazione equina sarda;
  - d) il mantenimento del "parco stalloni regionale" e, presso le proprie aziende, dei nuclei sperimentali e di tutela delle linee femminili;
  - e) la costituzione di banche genetiche per la conservazione di gameti ed embrioni;
  - f) la disponibilità, per gli allevatori della Sardegna, di materiale seminale dei riproduttori di cui alla lettera c) e di riproduttori esterni in possesso di qualità genetica utile alla realizzazione delle politiche selettive regionali; gli utili derivanti dalla gestione della riproduzione equine sono destinati ad incrementare il finanziamento della rimonta;
  - g) la gestione del Centro di riproduzione equina di Ozieri, destinato a fornire all'allevamento lo strumento operativo necessario per il raggiungimento del primario obiettivo del miglioramento genetico;
  - h) il contributo tecnico alla tutela, salvaguardia e studio delle razze popolazioni equine ed asinine tipiche della Sardegna, anche mediante la conservazione del relativo materiale genetico;
  - i) la valorizzazione e l'incentivazione delle produzioni equine della Sardegna nella loro fase di allevamento e di avvio all'attività agonistica;
  - j) il contributo alla formazione di esperti nel settore dell'ippicoltura, di concerto con tutti gli altri soggetti pubblici e privati provvisti di adeguate competenze;
  - k) la collaborazione con le altre istituzioni re-
- Consiglio dell'8 giugno 2016 e con i principi di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154); tutti gli adempimenti necessari all'applicazione in ambito regionale delle sopravvenienti normative del settore;
- c) il reperimento e l'acquisto di riproduttori e materiale genetico di pregio in Italia ed all'estero, da rendere disponibili per l'allevamento della Sardegna in funzione del perseguimento delle politiche selettive e di miglioramento genetico della popolazione equina sarda;
  - d) il mantenimento del "parco stalloni regionale" e, presso le proprie aziende, dei nuclei sperimentali e di tutela delle linee femminili;
  - e) la costituzione di banche del germoplasma;
  - f) la disponibilità, per gli allevatori della Sardegna, di materiale seminale dei riproduttori di cui alla lettera c) e di riproduttori esterni in possesso di qualità genetica utile alla realizzazione delle politiche selettive regionali; gli utili derivanti dalla gestione della riproduzione equine sono destinati ad incrementare il finanziamento della rimonta;
  - g) la gestione del Centro di riproduzione equina di Ozieri, destinato a fornire all'allevamento lo strumento operativo necessario per il raggiungimento del primario obiettivo del miglioramento genetico;
  - h) il contributo tecnico alla tutela, salvaguardia e studio delle razze e popolazioni equine ed asinine tipiche della Sardegna, anche mediante la conservazione del relativo materiale genetico;
  - i) la valorizzazione e l'incentivazione delle produzioni equine della Sardegna nella loro fase di allevamento e di avvio all'attività agonistica attraverso azioni di sostegno all'attività ippica e degli sport equestri;
  - j) il contributo alla formazione di esperti nel settore dell'ippicoltura, di concerto con tutti gli altri soggetti pubblici e privati provvisti di adeguate competenze;
  - k) la collaborazione con le altre istituzioni regionali ed universitarie nazionali ed internazionali di ricerca, nell'ambito dello studio

- gionali ed universitarie nazionali ed internazionali di ricerca, nell'ambito dello studio e della sperimentazione nei campi della riproduzione equina, della genetica, della medicina sportiva e della performance in campo equino;
- l) l'elaborazione dell'informazione e dell'analisi statistica e la gestione del flusso informativo dei dati attinenti al comparto;
  - m) la collaborazione con le istituzioni veterinarie e di prevenzione deputate all'attività di vigilanza ed osservazione epidemiologica;
  - n) i rapporti tecnici con le associazioni di allevatori, proprietari, operatori consorziati del settore e con gli organismi nazionali ed internazionali che governano il comparto ippico ed equestre;
  - o) la collaborazione, nelle condizioni giuridicamente consentite, con soggetti privati, per la realizzazione di attività finalizzate strettamente agli aspetti gestionali del patrimonio, consentendo ai medesimi la realizzazione di attività produttive compatibili, che contribuiscano al sostentamento delle strutture ed al mantenimento degli equidi che fanno parte del patrimonio dell'agenzia.
- e della sperimentazione nei campi della riproduzione equina, della genetica, della medicina sportiva e della performance in campo equino;
- l) l'elaborazione dell'informazione e dell'analisi statistica e la gestione del flusso informativo dei dati attinenti al comparto;
  - m) la collaborazione con le istituzioni veterinarie e di prevenzione deputate all'attività di vigilanza ed osservazione epidemiologica;
  - n) i rapporti tecnici con le associazioni di allevatori, proprietari, operatori consorziati del settore e con gli organismi nazionali ed internazionali che governano il comparto ippico ed equestre;
  - o) la collaborazione, nelle condizioni giuridicamente consentite, con soggetti privati, per la realizzazione di attività finalizzate strettamente agli aspetti gestionali del patrimonio, consentendo ai medesimi la realizzazione di attività produttive compatibili, che contribuiscano al sostentamento delle strutture ed al mantenimento degli equidi che fanno parte del patrimonio dell'Agenzia.

#### Art. 5 bis

##### Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva i seguenti atti dell'Agenzia ASVI Sardegna:

- a) lo statuto;
- b) i regolamenti interni;
- c) i bilanci di previsione e consuntivi;
- d) i programmi annuali e pluriennali;
- e) gli atti di indirizzo e le direttive a cui le agenzie devono attenersi nell'esercizio della loro attività;
- f) la pianta organica.

2. Gli statuti e i programmi annuali e pluriennali dell'Agenzia ASVI Sardegna sono approvati dalla Giunta regionale sentito il parere della competente Commissione consiliare.

3. Il parere della Commissione di cui al comma 2 è reso entro trenta giorni dalla asse-

gnazione; se la Commissione non esprime il parere nel termine indicato, la Giunta regionale può approvare gli statuti o i programmi prescindendo dallo stesso.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con la procedura di cui ai commi 2 e 3, approva lo statuto, la pianta organica ed il primo bilancio annuale e pluriennale di previsione, coi quali sono disciplinati gli organi, la struttura operativa, l'organizzazione interna e la programmazione finanziaria e contabile.

5. All' Agenzia ASVI Sardegna si applica la disciplina di cui all'articolo 29 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna).

#### Art. 5 ter

##### Organi dell'Agenzia ASVI Sardegna

1. Sono organi dell'Agenzia ASVI Sardegna:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore dei conti.

2. Il direttore generale è nominato, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006, tra i dirigenti del sistema regione provvisti di comprovata competenza ed esperienza nel comparto ippico e esercita le funzioni di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006 e all'articolo 24 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

3. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee al sistema regione, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, provviste di comprovata competenza ed esperienza nel comparto ippico.

4. Il revisore dei conti esercita i poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 14

del 1995, e successive modifiche e integrazioni; è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i revisori legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica cinque anni.

#### Art. 5 quater

##### Personale

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale di ruolo dell'Agenzia AGRIS Sardegna in forza nel Servizio di ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine e nel Servizio di ricerca per le produzioni equine e riproduzione è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia ASVI Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.

2. A favore dell'Agenzia ASVI Sardegna può essere adottato l'istituto della mobilità temporanea del personale di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998 mediante intese che definiscono compiti, modalità, tempi e oneri in base alle norme vigenti. È inoltre consentito il trasferimento a domanda all'Agenzia ASVI Sardegna di personale dell'Agenzia AGRIS Sardegna e, in via preferenziale, del personale eventualmente già comandato in entrata ed in forza al momento dell'entrata in vigore della presente legge nei servizi di cui al comma 1.

3. In sede di prima costituzione della pianta organica, sono garantiti al personale dell'Agenzia ASVI Sardegna, proveniente dall'Agenzia AGRIS Sardegna o da altre amministrazioni del sistema Regione per effetto della mobilità, i benefici derivanti dai preesistenti fondi integrativi.

4. Previa ricognizione all'interno del sistema Regione ed il ricorso allo strumento della

mobilità, entro sei mesi dall'adozione della pianta organica l'Agenzia ASVI Sardegna bandisce i concorsi pubblici per l'adeguamento del proprio organico agli obiettivi stabiliti dalla presente legge.

#### Art. 5 quinquies

##### Patrimonio e entrate

1. Il patrimonio dell'Agenzia ASVI Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili derivanti dal patrimonio dell'Agenzia AGRIS Sardegna e della Regione e riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite alla nuova agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione e che, comunque, individua i seguenti beni:

- a) l'intero stabile denominato "Palazzo Borgia" sito in Ozieri in Piazza Duchessa Borgia n. 4 con le finalità amministrative e di rappresentanza e nella quale è stabilita la sede legale dell'Agenzia ASVI Sardegna;
- b) l'azienda con le scuderie e il Centro di riproduzione sita in località Su Padru in Ozieri con la finalità dell'attuazione dei compiti connessi ai servizi della riproduzione equina ed all'applicazione delle collegate pratiche sperimentali;
- c) l'Azienda Tanca Regia, nel Comune di Abbasanta, con la finalità di attuazione delle attività di valorizzazione sportiva delle produzioni equine isolate. I fabbricati storici ed i terreni d'interesse agronomico non zootecnico dell'Azienda, fatte salve le esigenze dell'Agenzia ASVI Sardegna in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali e alla produzione foraggiera finalizzata al mantenimento degli equidi di sua proprietà, possono essere oggetto di valorizzazione produttiva con il contributo dell'impresa privata, mediante specifici accordi che garantiscano il reciproco vantaggio, lo sviluppo del territorio e dell'occupazione e la contestuale conservazione del bene pubblico;
- d) le scuderie, i terreni e le dipendenze dell'ex Scuola di polizia di Foresta Burgos in territorio di Burgos, non funzionali ad iniziative della Regione eventualmente in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli altri terreni pascolativi della Re-

gione, originariamente in capo all'Istituto incremento ippico della Sardegna, con la finalità di garantire in quell'area fortemente vocata per l'allevamento equino il mantenimento di nuclei di tutela e di sperimentazione genetica delle razze equine ed asinine allevate nell'Isola. La valorizzazione produttiva del compendio può avvenire anche con il contributo dell'impresa privata, mediante specifici accordi finalizzati allo sviluppo del territorio, della sua comunità sociale e dell'occupazione e la contestuale conservazione del bene pubblico.

2. L' Agenzia ASVI Sardegna provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

- a) il contributo ordinario di funzionamento dell'Agenzia a carico del bilancio regionale comprensivo delle spese del personale;
- b) trasferimenti a specifica destinazione di derivazione europea, statale e regionale;
- c) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
- d) le rendite patrimoniali;
- e) i proventi derivanti da contratti stipulati con organismi pubblici o privati.

#### Art. 5 sexies

Modifiche alla tabella A  
della legge regionale n. 14 del 1995  
e all'allegato 1  
della legge regionale n. 31 del 1998

1. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, nella parte denominata "Agricoltura e riforma agro-pastorale", dopo il punto 3) è aggiunto il seguente:  
"3 bis) Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (ASVI Sardegna)".

2. All'allegato 1 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo il punto 8 è aggiunto il seguente:  
"8 bis). Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (ASVI Sardegna)".

## Art. 6

## Comitato ippico

1. Al fine di garantire una programmazione organica e condivisa delle politiche generali del comparto è istituito il Comitato ippico che svolge funzione di consulenza, non vincolante, per l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e per la Giunta regionale.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina del Comitato ippico che dura in carica per la durata della Legislatura.

3. Il Comitato ippico è composto:

- a) dal direttore generale dell'ASVI o da altro dirigente o funzionario dell'Agenzia, da lui formalmente delegato, che assume le funzioni di presidente;
- b) da un dirigente o funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale;
- c) da un numero di allevatori di equini, residenti in Sardegna, in rappresentanza delle razze sottoelencate, diffuse nella regione e nelle proporzioni commisurate alla relativa consistenza produttiva proposti dalle rispettive associazioni nazionali di allevatori, provviste di personalità giuridica:
  - 1) due allevatori per la razza Anglo Araba;
  - 2) un allevatore della razza Purosangue Araba;
- d) un tecnico esperto delle discipline olimpiche equestri qualificato e con adeguato curriculum professionale e sportivo proposto del Comitato regionale dalla FISE (Federazione italiana sport equestri);
- e) da un tecnico esperto in campo ippico proposto dalle associazioni di allevatori/proprietari ed operatori tecnici di cavalli destinati all'attività ippica coordinate fra loro e con le società di gestione degli ippodromi della Sardegna;
- f) un esperto in zootecnia proposto dall'Università degli studi di Sassari;
- g) un esperto in economia pubblica e dello sviluppo proposto dall'Università degli stu-

## Art. 6

## Comitato ippico

1. Al fine di garantire una programmazione organica e condivisa delle politiche generali del comparto è istituito il Comitato ippico che svolge funzione di consulenza, non vincolante, per l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e per la Giunta regionale.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il Comitato ippico che dura in carica per la durata della legislatura.

3. Il Comitato ippico è composto da:

- a) il direttore generale dell'ASVI o da altro dirigente o funzionario dell'Agenzia, da lui formalmente delegato, che assume le funzioni di presidente;
- b) un dirigente o funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale;
- c) tre allevatori di equini, residenti in Sardegna, in rappresentanza delle razze sottoelencate proposti dalle rispettive associazioni nazionali di allevatori, provviste di personalità giuridica:
  - 1) due allevatori della razza Anglo araba, di cui uno per la linea "sportiva" e uno per la linea "corsa";
  - 2) un allevatore della razza Purosangue araba;
- d) un tecnico esperto delle discipline olimpiche equestri qualificato e con adeguato curriculum professionale e sportivo proposto del Comitato regionale dalla Federazione italiana sport equestri (FISE);
- e) un tecnico esperto in campo ippico proposto congiuntamente dalle società di gestione degli ippodromi della Sardegna;
- f) un esperto in zootecnia proposto dall'Università degli studi di Sassari;
- g) un esperto in economia pubblica e dello sviluppo proposto dall'Università degli studi di Cagliari.

di di Cagliari.

4. Il Presidente convoca il Comitato ippico, con un preavviso di non meno di quindici giorni, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

5. Per i componenti del Comitato ippico non sono previsti gettoni di presenza e rimborsi spese.

6. Il Comitato ippico, con riferimento alla lettera c) del comma 1, può essere integrato, mediante decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con uno o più allevatori in rappresentanza di eventuali nuove associazioni nazionali di allevatori, in possesso di personalità giuridica che siano coerenti con i principi della presente legge.

7. Il Comitato ippico decade contestualmente alla fine della legislatura.

#### Art. 7

##### Funzioni del Comitato ippico

1. Il Comitato ippico svolge le seguenti funzioni:

- a) esercita un ruolo consultivo per l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e la Giunta regionale per le materie riferibili al comparto equino;
- b) contribuisce all'elaborazione delle politiche regionali di sviluppo del comparto, con particolare riferimento alle strategie da seguire relativamente ai temi di cui all'articolo 3;
- c) sottopone all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale argomenti di discussione e avanza proposte finalizzate al miglioramento del comparto;
- d) propone soluzioni a problematiche di carattere strutturale o contingente.

2. Il Comitato ippico può avvalersi, di volta in volta, secondo i temi specifici sul tavolo, della collaborazione di soggetti terzi di comprovata e specifica competenza in materia, a puro titolo di consulenza.

4. Il Presidente convoca il Comitato ippico, con un preavviso di non meno di quindici giorni, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

5. Per i componenti del Comitato ippico non sono previsti gettoni di presenza e rimborsi spese.

6. Il Comitato ippico, con riferimento alla lettera c) del comma 1, può essere integrato, mediante decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con uno o più allevatori in rappresentanza di eventuali nuove associazioni nazionali di allevatori, in possesso di personalità giuridica che siano coerenti con i principi della presente legge.

7. Il Comitato ippico decade contestualmente alla fine della legislatura.

#### Art. 7

##### Funzioni del Comitato ippico

1. Il Comitato ippico svolge le seguenti funzioni:

- a) esercita un ruolo consultivo per l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e la Giunta regionale per le materie riferibili al comparto equino;
- b) contribuisce all'elaborazione delle politiche regionali di sviluppo del comparto, con particolare riferimento alle strategie da seguire relativamente ai temi di cui all'articolo 3;
- c) sottopone all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale argomenti di discussione e avanza proposte finalizzate al miglioramento del comparto;
- d) propone soluzioni a problematiche di carattere strutturale o contingente.

2. Il Comitato ippico può avvalersi, di volta in volta, secondo i temi specifici sul tavolo, della collaborazione di soggetti terzi di comprovata e specifica competenza in materia, a puro titolo di consulenza, nei limiti delle risorse



3. Il Comitato ippico, entro sessanta giorni dalla sua nomina, provvede alla stesura di un piano quinquennale al fine di chiarire e programmare gli obiettivi e le strategie tecniche relative al comparto ippico ed equestre isolano, da sottoporre all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

#### Art. 8

##### Commissione genetica

1. La Commissione genetica ha la specifica funzione d'individuare, in Italia ed all'estero, i riproduttori ed il materiale genetico della specie equina necessari per la rimonta e per l'introduzione di linee di sangue ritenute utili, sulla base delle esigenze derivanti dai programmi di selezione e miglioramento genetico e finalizzati all'incremento quali quantitativo delle razze equine allevate in Sardegna.

2. La Commissione genetica è composta:

- a) dal direttore generale dell'ASVI Sardegna o da un dirigente o funzionario dell'Agenzia suo delegato e con specifica competenza in ippologia;
- b) dal veterinario responsabile del Centro di riproduzione equina dell'ASVI;
- c) da un componente scelto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed in possesso di specifica e comprovata competenza in materia di allevamento della specie equina, al quale sono riconosciuti unicamente i rimborsi delle spese sostenute per la trasferta nelle località presso le quali la Commissione svolge il proprio operato.

3. La Commissione genetica è nominata con apposito decreto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

4. La Commissione genetica è convocata dal Direttore generale dell'ASVI ogni qualvolta ricorrano esigenze finalizzate all'assolvimento

finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

3. Il Comitato ippico, entro sessanta giorni dalla sua nomina, provvede alla stesura di un piano quinquennale al fine di chiarire e programmare gli obiettivi e le strategie tecniche relative al comparto ippico ed equestre isolano, da sottoporre all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

#### Art. 8

##### Commissione genetica

1. La Commissione genetica ha la specifica funzione d'individuare, in Italia ed all'estero, i riproduttori ed il materiale genetico della specie equina necessari per la rimonta e per l'introduzione di linee di sangue ritenute utili, sulla base delle esigenze derivanti dai programmi di selezione e miglioramento genetico e finalizzati all'incremento quali quantitativo delle razze equine allevate in Sardegna.

2. La Commissione genetica è composta:

- a) dal direttore generale dell'ASVI Sardegna o da un dirigente o funzionario dell'Agenzia suo delegato e con specifica competenza in ippologia;
- b) dal veterinario responsabile del Centro di riproduzione equina dell'ASVI;
- c) da un componente scelto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed in possesso di specifica e comprovata competenza in materia di allevamento della specie equina, al quale sono riconosciuti unicamente i rimborsi delle spese sostenute per la trasferta nelle località presso le quali la Commissione svolge il proprio operato, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente per tali finalità.

3. La Commissione genetica è nominata con apposito decreto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

4. La Commissione genetica è convocata

dei compiti di cui al comma 1.

5. La Commissione genetica decade contestualmente alla fine della legislatura o, in caso di gravi e comprovate inadempienze o irregolarità nell'operato, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale può disporre, con apposito motivato decreto, il suo scioglimento anticipato.

#### Art. 9

##### Spettacolo e sport

1. La Regione, attraverso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, integra le politiche dei comuni sede degli ippodromi regionali, finalizzate alla promozione e alla diffusione dell'immagine della Sardegna e della sua cultura ippica ed equestre contribuendo al processo di valorizzazione degli eventi ed all'attività informativa coordinata e razionale. Incentiva, inoltre, le manifestazioni sportive delle varie discipline atte a qualificare le produzioni regionali in funzione della loro remunerativa collocazione sul mercato.

#### Art. 10

##### Formazione

1. Coerentemente con la normativa regionale e nazionale in tema di formazione, la Regione attua, per il tramite del competente Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, le politiche finalizzate al recupero ed alla diffusione degli antichi mestieri e delle professioni legate al mondo del cavallo e promuove l'aggiornamento professionale, impiegando gli strumenti resi disponibili dalle norme vigenti e gli opportuni strumenti attuativi, funzionali alle politiche attive del lavoro.

2. Le iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi enunciati al comma 1 si

dal Direttore generale dell'ASVI ogni qualvolta ricorrano esigenze finalizzate all'assolvimento dei compiti di cui al comma 1.

5. La Commissione genetica decade contestualmente alla fine della legislatura o, in caso di gravi e comprovate inadempienze o irregolarità nell'operato, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale può disporre, con apposito motivato decreto, il suo scioglimento anticipato.

#### Art. 9

##### Spettacolo e sport

1. La Regione, attraverso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, integra le politiche dei comuni sede degli ippodromi regionali, finalizzate alla promozione e alla diffusione dell'immagine della Sardegna e della sua cultura ippica ed equestre contribuendo al processo di valorizzazione degli eventi ed all'attività informativa coordinata e razionale. Incentiva, inoltre, le manifestazioni sportive delle varie discipline atte a qualificare le produzioni regionali mediante l'utilizzo di cavalli di razza anglo-araba e purosangue araba, nati e allevati in Sardegna, in funzione della loro remunerativa collocazione sul mercato.

#### Art. 10

##### Formazione

1. Coerentemente con la normativa regionale e nazionale in tema di formazione, la Regione attua, per il tramite del competente Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, le politiche finalizzate al recupero ed alla diffusione degli antichi mestieri e delle professioni legate al mondo del cavallo e promuove l'aggiornamento professionale, impiegando i mezzi resi disponibili dalle norme vigenti e gli opportuni strumenti attuativi, funzionali alle politiche attive del lavoro.

2. Le iniziative finalizzate al perseguimento

svolgono nel quadro della programmazione economica e mirano a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nel settore ippico ed equestre in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

3. Le iniziative rivolte alla formazione nel comparto ippico ed equestre sono rivolte a tutte le figure tecniche e professionali caratteristiche del comparto stesso.

#### Art. 11

Salvaguardia della biodiversità e del buon mantenimento della risorsa equina

1. La Regione promuove e incentiva ogni azione tesa alla tutela, salvaguardia e studio delle razze e popolazioni equine e asinine tipiche della Sardegna, in coerenza con la normativa nazionale vigente, anche mediante la conservazione del relativo materiale genetico.

2. Le azioni per la tutela della biodiversità equina, riferite alle razze Cavallino della Giarra, Cavallo del Sarcidano, Asino sardo e Asino dell'Asinara, sono inserite nel programma quinquennale di cui all'articolo 7, comma 3.

3. La Regione promuove iniziative finalizzate alla tutela degli equidi a fine carriera affinché sia loro garantito un livello minimo di benessere anche con il loro coinvolgimento in attività sociali, sanitarie e turistiche.

#### Art. 12

Turismo equestre e manifestazioni della tradizione popolare

1. La Regione, con il diretto coinvolgimento dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio e dell'Assessorato della pubblica istruzione, dei beni culturali, dell'informazione, spettacolo e sport:

- a) incoraggia le iniziative di valorizzazione e sviluppo delle attività turistiche legate all'utilizzo dei cavalli e degli asini negli eventi sportivi e della tradizione popolare;
- b) contribuisce alla preservazione ed alla pro-

mento degli obiettivi enunciati al comma 1 si svolgono nel quadro della programmazione economica e mirano a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nel settore ippico ed equestre in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

3. Le iniziative rivolte alla formazione nel comparto ippico ed equestre sono rivolte a tutte le figure tecniche e professionali caratteristiche del comparto stesso.

#### Art. 11

Salvaguardia della biodiversità e del buon mantenimento della risorsa equina

(identico)

#### Art. 12

Turismo equestre e manifestazioni della tradizione popolare

1. La Regione, tramite l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio e l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, dei beni culturali, dell'informazione, spettacolo e sport:

- a) incoraggia le iniziative di valorizzazione e sviluppo delle attività turistiche legate all'utilizzo dei cavalli e degli asini negli eventi sportivi e della tradizione popolare;
- b) contribuisce alla preservazione ed alla pro-

mozione delle manifestazioni tradizionali, popolari e religiose, caratterizzate dalla partecipazione degli equini;

- c) incentiva le azioni necessarie a garantire, nel corso delle manifestazioni ed eventi della tradizione che comportano l'impiego degli equidi, l'incolumità dei soggetti, il rispetto della loro integrità fisica e della loro dignità, la prevenzione e la repressione di qualunque atto contrario al corretto rapporto tra l'uomo e l'animale, le attività di accertamento a campione dell'impiego delle sostanze dopanti o, comunque, incompatibili con il benessere animale.

2. Per il sostegno a manifestazioni ed eventi della tradizione civile e religiosa che prevedano l'impiego degli equidi la Regione, subordina il proprio impegno economico esclusivo all'utilizzo delle razze equine allevate in Sardegna, con l'esclusione del Purosangue inglese.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessorato regionale del turismo artigianato e commercio di concerto con l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, emana un apposito decreto che disciplini le caratteristiche delle manifestazioni e degli eventi religiosi e laici della tradizione sarda, sotto il profilo della sicurezza, del benessere animale e di tutti quegli aspetti che garantiscono il mantenimento della cultura tradizionale equestre dell'Isola.

4. Tutti i comuni nei quali si svolgono manifestazioni tradizionali equestri sostenute dalla Regione e improntate alla competizione, quali palii, tornei, caroselli, rodei o simili, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, elaborano apposite ordinanze per l'applicazione delle norme e delle regole relative alle varie manifestazioni.

mozione delle manifestazioni tradizionali, popolari e religiose, caratterizzate dalla partecipazione degli equidi;

- c) incentiva le azioni necessarie a garantire, nel corso delle manifestazioni ed eventi della tradizione che comportano l'impiego degli equidi, l'incolumità dei soggetti, il rispetto della loro integrità fisica e della loro dignità, la prevenzione e la repressione di qualunque atto contrario al corretto rapporto tra l'uomo e l'animale, le attività di accertamento a campione dell'impiego delle sostanze dopanti o, comunque, incompatibili con il benessere animale.

2. La Regione, subordina il proprio sostegno economico a manifestazioni ed eventi della tradizione civile e religiosa che prevedano l'impiego degli equidi all'utilizzo esclusivo di capi allevati in Sardegna, con l'esclusione del Purosangue inglese.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio di concerto con l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, emana un apposito decreto che definisce i principi applicativi della vigente normativa sulle manifestazioni e gli eventi religiosi e laici della tradizione sarda che prevedono l'impiego degli equidi sotto il profilo della sicurezza, del benessere animale e di tutti quegli aspetti che garantiscono il mantenimento della cultura tradizionale equestre dell'Isola.

4. I comuni nei quali si svolgono manifestazioni tradizionali equestri sostenute dalla Regione e improntate alla competizione, quali palii, tornei, caroselli, rodei o simili emanano apposite ordinanze per l'applicazione delle norme e delle regole relative alle varie manifestazioni entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3.

## Art. 13

## Equidi e ambiente della Sardegna

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove e sostiene l'impiego degli equini quale strumento di valorizzazione e conoscenza del ricco patrimonio ambientale della Sardegna attraverso l'attivazione ed il mantenimento di una vasta rete d'ippovie, anche mediante il recupero funzionale delle strutture rurali necessarie ad assicurare le esigenze logistiche di cavalli e cavalieri.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pubblica il registro delle ippovie della Sardegna, curandone il costante successivo aggiornamento.

3. Possono essere iscritti al registro delle ippovie della Sardegna quei complessi di percorsi e sentieri che corrispondono ai requisiti di cui alla normativa vigente.

4. All'iscrizione delle ippovie al registro provvedono i comuni sul cui territorio insistono i percorsi, ciascuno per la propria quota di competenza territoriale.

5. Il registro delle ippovie è aggiornato in progressione, in base alle segnalazioni degli enti locali interessati territorialmente.

## Art. 13

## Equidi e ambiente della Sardegna

1. La Regione, tramite l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, promuove e sostiene l'impiego degli equini quale strumento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio ambientale della Sardegna attraverso l'attivazione ed il mantenimento di una rete d'ippovie, riservando, ove possibile, tali percorsi ad un utilizzo esclusivamente ecologico (a cavallo, in bici o a piedi), anche mediante il recupero funzionale e la realizzazione delle strutture rurali necessarie ad assicurare le esigenze logistiche di cavalli e cavalieri.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pubblica il registro delle ippovie della Sardegna, curandone il costante successivo aggiornamento.

3. Possono essere iscritti al registro delle ippovie della Sardegna quei complessi di percorsi e sentieri che corrispondono ai requisiti di cui alla normativa vigente.

4. L'iscrizione delle ippovie al registro è effettuata su richiesta dei comuni e delle unioni e associazioni di comuni competenti per territorio, con il coordinamento dell'Agenzia Forestas.

5. Per lo svolgimento dell'attività di gestione e conservazione dei percorsi delle ippovie i comuni possono avvalersi della collaborazione:

- a) di organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3) e munite di comprovata esperienza nel settore, attraverso la stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 39 del 1993;
- b) altre associazioni senza fine di lucro, previa stipula di apposita convenzione.

6. Il registro delle ippovie è aggiornato in progressione, in base alle segnalazioni degli enti locali interessati territorialmente.

## Art. 14

Co-terapia assistita  
mediante l'impiego del cavallo e dell'asino

1. In sintonia con le vigenti politiche di assistenza sociale, la Regione, per il tramite del competente Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale, promuove idonei interventi di collaborazione delle strutture ippiche ed equestri, provviste degli opportuni requisiti, con le strutture e le professionalità mediche e paramediche per l'assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o limitazioni fisiche o sensoriali che possono giovare dell'impiego e del contatto con gli equidi, al fine di favorirne l'integrazione sociale.

## Art. 15

Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 6.200.000 per l'anno 2019 e euro 5.000.000 per gli anni 2020 e 2021 a favore della missione 14 - programma 02 - titolo 1 si fa fronte mediante riduzione delle risorse iscritte per gli stessi anni in conto della missione 16 - programma 01 - titolo 1, nei seguenti capitoli:

in diminuzione

cap. SC06.0820		
2019	euro	1.400.000
2020	euro	700.000
2021	euro	700.000
cap. SC06.0828		
2019	euro	1.300.000
2020	euro	1.300.000
2021	euro	1.300.000
cap. SC06.0807		
2019	euro	3.500.000

## Art. 14

Co-terapia assistita  
mediante l'impiego del cavallo e dell'asino

1. In sintonia con le vigenti politiche di assistenza sociale, la Regione, per il tramite del competente Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, promuove idonei interventi di collaborazione delle strutture ippiche ed equestri, provviste degli opportuni requisiti, con le strutture e le professionalità mediche e professionistiche sanitarie per l'assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o limitazioni fisiche o sensoriali che possono giovare dell'impiego e del contatto con gli equidi, al fine di favorirne l'integrazione sociale.

## Art. 15

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono pari a euro 5.164.470,56 per l'anno 2021 e a euro 6.491.303,47 a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:

- a) quanto a euro 5.164.470,56 per l'anno 2021 e euro 6.491.303,47 per gli anni 2022 e 2023, con le variazioni di cui al successivo comma 3;
- b) quanto a euro 6.491.303,47 per ciascuno degli anni 2024 e successivi, con le risorse annualmente stanziare, per le finalità della presente legge, con le singole leggi di bilancio regionale.

3. Nel Bilancio della Regione per gli anni 2021-2023 sono introdotte le seguenti variazioni:  
spesa

in aumento

2020 euro 3.000.000  
2021 euro 3.000.000

2. Alle spese necessarie per gli anni successivi si provvede con la legge di stabilità per i medesimi anni, sulla base del programma triennale di spesa.

missione 16 - programma 01 - titolo 1 (SCNI)  
2021 euro 4.994.470,56  
2022 euro 6.241.303,47  
2023 euro 6.241.303,47

missione 16 - programma 01 - titolo 2 (SCNI)  
2021 euro 170.000  
2022 euro 250.000  
2023 euro 250.000

in diminuzione

missione 16 - programma 01 - titolo 1  
(SC06.0807 SC06.0828)

2021 euro 4.645.303,89  
2022 euro 4.645.303,89  
2023 euro 4.645.303,89

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)

2021 euro 519.166,67  
2022 euro 1.845.999,58  
2023 euro 1.845.999,58.

3 bis. All'attuazione della presente legge concorrono le ulteriori risorse europee, nazionali e regionali stanziare nelle diverse missioni e programmi del bilancio regionale riconducibili alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 15 bis

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 34 e 35 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo).

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 16

Entrata in vigore

(identico)